



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Educative  
Istruzione

**CAPITOLATO SPECIALE**

ART. 87, COMMA 2, D.LGS. N. 36/2023

**SERVIZI DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E  
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO AL PERSONALE EDUCATIVO  
PRESSO LE SCUOLE INFANZIA E GLI ASILI NIDO COMUNALI**

**Periodo: 1 marzo 2025 - 31 dicembre 2027**

**Art. 1**  
**Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto i servizi di pulizia a basso impatto ambientale (conformi ai vigenti CAM - Criteri Ambientali Minimi stabiliti nel D.M. 51 del 29/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblicato in G.U. n. 42 del 19/02/2021 e successivo D.M. correttivo del 24/09/2021), nonché le attività di vigilanza, custodia, accoglienza e di supporto al personale educativo da svolgersi presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia del Comune di Cremona.

Le sedi presso le quali sarà svolto il servizio in oggetto, specificato all'art. 2 del presente capitolato, sono indicate nella seguente tabella:

	<b>Scuola</b>	<b>Indirizzo</b>
1	Asilo nido Lancetti	Via Lancetti, 19
2	Asilo nido Sacchi	Via Tibaldi, 12
3	Scuola infanzia Agazzi	Via Ticino, 26
4	Scuola infanzia Aporti	Via Aporti, 7
5	Scuola infanzia Gallina	Via San Bernardo, 3
6	Scuola infanzia Lacchini	Via Romanino, 1
7	Scuola infanzia S. Giorgio	Via S. Maria in Betlem, 36
8	Scuola infanzia Zucchi	Via R. Manna, 22
9	Polo infanzia Hack-Montalcini (sede asilo nido)	Via S. Antonio del Fuoco, 8
10	Polo infanzia Hack-Montalcini (sede scuola infanzia)	Via S. Antonio del Fuoco, 8

Le planimetrie delle singole scuole sono allegate alla documentazione di gara.

Nelle seguenti sedi scolastiche, invece, è previsto il solo servizio di sostituzione delle assenze del personale comunale e la fornitura dei prodotti per la pulizia:

	<b>Scuola</b>	<b>Indirizzo</b>
1	Asilo nido Navaroli	Via Navaroli, 16
2	Polo infanzia Castello	Via Garibotti, 38
3	Scuola infanzia Martiri della Libertà	Via Tagliamento, 2

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'asilo nido Navaroli e la scuola infanzia Martiri della Libertà confluiranno in un'unica sede, presso il Polo Infanzia "Mario Lodi" di nuova costruzione, sito in Cremona, Via dei Classici, 7.

## **Art. 2**

### **Descrizione delle prestazioni e gestione del servizio**

Le prestazioni richieste sono analiticamente descritte nella scheda tecnica, allegato A) al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale e riguardano le seguenti aree di intervento:

- 1) attività di vigilanza, custodia, accoglienza;
- 2) attività di supporto al personale educatore;
- 3) attività di pulizia;
- 4) gestione di servizi di sostituzione del personale dipendente comunale, in caso di assenza per ferie, permessi e/o malattia.

L'appalto comprende la fornitura da parte dell'appaltatore del materiale per la pulizia e l'igiene di tutti gli spazi degli asili nido e delle scuole infanzia comunali (totale 13 plessi), comprese le cucine. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere consegnati presso ciascuna sede: prodotti sgrassanti, detergenti e disinfettanti per ogni superficie, prodotti per la pulizia dei pavimenti, prodotti per il lavaggio della biancheria, prodotti per il lavaggio delle stoviglie a mano e in lavastoviglie, materiali per le pulizie (spugne, panni spugna, carta assorbente, guanti monouso, guanti in gomma, ecc.), nonché materiale igienico sanitario per i servizi igienici (carta igienica, sapone lavamani, ecc.). In ogni caso, i prodotti e materiali forniti dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 3 del presente capitolato. Resta in carico al Comune la fornitura delle utenze (acqua ed energia elettrica).

L'appalto comprende inoltre la fornitura da parte dell'appaltatore, delle attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione delle pulizie. La dotazione minima richiesta per ciascuna scuola comprende carrelli per le pulizie con doppio secchio, aspirapolvere a traino, pulitrice a vapore, lavavetri portatile, ferro da stiro ed attrezzatura minuta (esempio scope per interni, scope a frange, scope per esterni in saggina, panni in microfibra, deragnatori, lavavetri portatile, alzaimmondizia, moci con mop in cotone ecc.).

L'appaltatore dovrà, autonomamente, professionalmente e con la necessaria organizzazione dei mezzi e comunque con la gestione a proprio rischio, garantire l'organizzazione, la direzione, la vigilanza ed il controllo dello svolgimento professionale del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Impresa dovrà garantire unità operative su richiesta dell'Amministrazione Comunale, comunicata almeno 3 ore prima, per sostituzioni di personale comunale di ruolo assente per ferie, permessi e/o malattia.

### **Art. 3** **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni oggetto di appalto, e quindi anche i prodotti/materiali per le pulizie e i relativi macchinari, dovranno – a pena di esclusione dell'offerta per non conformità della stessa ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 – essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali relative ai vigenti *Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del 29/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (G.U. n. 42 del 19/02/2021), da ultimo integrati e modificati con D.M. del 24/09/2021* che qui di seguito si riportano, fatti salvi eventuali errori o imprecisioni (per il testo corretto dei CAM si rinvia in ogni caso ai provvedimenti ministeriali anzidetti).

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce; oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2 [del decreto CAM], in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

*[l'offerente dovrà presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio]*

#### sub D, lett. a) punto 2 "DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)"

I detergenti "concentrati", vale a dire:

- prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X "Verifiche di conformità".

*[elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate]*

Le specifiche tecniche relative a

- I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI
- II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE
- III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI
- IV. FRAGRANZE E COLORANTI
- V. ENZIMI
- VI. MICRORGANISMI
- VII. SISTEMI DI DOSAGGIO
- VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO
- IX. IDONEITÀ ALL'USO
- X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI NEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

sono riportate nella Scheda tecnica - allegato A) al presente capitolato.

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detersivi per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detersivi acidi forti, detersivi sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersivi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 [del decreto CAM] ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9 [del decreto CAM].

*[l'offerente dovrà presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detersivo per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detersivo. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova, con costi a carico dell'aggiudicatario]*

sub E, lett. a) punti 1-9 "SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI, ECC.) PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE"

Le specifiche tecniche relative a

1. BIODEGRADABILITA' DEI TENSOATTIVI
2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE
3. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERSIVI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI
4. FRAGRANZE E COLORANTI
5. ENZIMI
6. SISTEMI DI DOSAGGIO
7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO
8. IDONEITÀ ALL'USO
9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERSIVI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

sono riportate nella Scheda tecnica - allegato A) al presente capitolato.

Le lavasciuga, le idropultrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria. L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

*[l'offerente dovrà dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale]*

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;

- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex  $\leq 1$ . Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso  $\leq 1$ . Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. Qualora inoltre, per motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

*[Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato]*

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ....", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

*[Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.]*

I prodotti di carta tessuto (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature andranno installate previo accordo con il Settore Politiche Educative Istruzione.

*[Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto]*

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune di Cremona. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune di Cremona. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

Rapporto sui prodotti consumati: a cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti. Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

*[Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.]*

#### **Art. 4**

#### **Durata del contratto, proroga tecnica ed esecuzione anticipata**

La durata del contratto (escluse le varie opzioni) è di 34 mesi, con decorrenza presunta dal 1 marzo 2025 al 31 dicembre 2027, senza necessità di disdetta delle parti.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nello stesso.

L'esecuzione anticipata è consentita quando ricorrono le condizioni d'urgenza di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 5**  
**Importo contrattuale presunto**

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è caratterizzato dall'uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non ravvisare alcuna convenienza economica nella suddivisione in due o più lotti.

Le prestazioni relative al servizio di assistenza e sorveglianza dei bambini e di pulizia dei locali delle strutture, inoltre, devono ritenersi inscindibili, e quindi non suscettibili di separazione, poiché parte delle prestazioni giornaliere richieste prevedono anche interventi di pulizia contestuali alle attività rivolte ai bambini.

L'importo presunto a base d'appalto per il periodo 1/03/2025 – 31/12/2027 ammonta ad € 2.031.145,00= al netto dell'IVA, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI), pari ad € 830,00= al netto dell'IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non soggetti a ribasso. Detto importo comprende anche le ore per operazioni di sostituzione del personale dipendente comunale assente per ferie, permessi e/o malattia, quantificate in presunte n. 3.500 complessive (1.250 ore/anno). Esse saranno effettuate e pagate solamente su richiesta del Comune ed al costo indicato nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo di cui sopra, posto a base di gara, comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.957.515,00=, calcolati sulla base del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (in seguito CCNL) "*per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi*", applicabile al personale impiegato nell'appalto, e dei seguenti elementi: n. ore di servizio presunte per la durata contrattuale, pari a 108.150,00 [ore] x 18,10 [€/ora] (costo medio orario nazionale 2° livello contrattuale approvato con il D.D. n. 52/2023 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali).

**Art. 6**  
**Modifica del contratto in corso di esecuzione. Proroga. Valore del contratto**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le condizioni in presenza delle quali può verificarsi l'aumento o la diminuzione anzidetta (cd. "quinto d'obbligo" pari al 20% dell'importo contrattuale): variazioni inerenti le scelte gestionali sulle politiche per l'infanzia e sugli orari di apertura dei servizi, l'andamento demografico e dell'offerta educativa sul territorio, la necessità di aperture straordinarie dei servizi e di interventi di manutenzione non previsti, l'eventuale ampliamento delle superfici dei plessi, eventuali modifiche interne al Settore ovvero di riorganizzazione al momento non prevedibili (es: apertura di n. 4 sedi di asilo nido estivo anziché n. 2).

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 31 mesi, fino al termine dell'anno educativo/scolastico (decorrenza presunta dal 1 gennaio 2028), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 1.958.633,75= al netto dell'IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 4.395.841,75= (compresi i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) al netto dell'IVA, come di seguito specificato:

Importo complessivo	€ 2.031.145,00
Importo per l'opzione proroga	€ 1.958.633,75
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 406.063,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 4.395.841,75</b>

## **Art. 7** **Periodo di prova**

La ditta aggiudicataria sarà soggetta, successivamente alla stipula del relativo contratto, ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi a far data dall'avvio dell'esecuzione del contratto. Trascorsi sei mesi dalla predetta data, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione contraria da parte dell'Amministrazione. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non soddisfi le esigenze dell'Amministrazione in quanto i servizi non garantiscono adeguati livelli prestazionali e di sicurezza, l'Amministrazione comunicherà al fornitore le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, assegnando un termine non superiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto e di aggiudicare il servizio al fornitore che segue in graduatoria, senza che l'Appaltatore originariamente aggiudicatario possa lamentare lesione di propri diritti o interessi legittimi, né vantare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite.

## **Art. 8** **Direttore dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che richiamano l'art. 32, comma 2, lett. f), del relativo Allegato II.14, l'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) diverso dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, nonché di eseguire le verifiche e i controlli di cui agli artt. 114, 115 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023. Il nominativo del DEC verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 116, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 sono individuate le seguenti modalità e tempistiche per le verifiche di conformità delle prestazioni oggetto di appalto:

- le attività di verifica sono svolte periodicamente dal DEC, supportato dai competenti Uffici comunali, durante l'esecuzione del contratto;
- per il servizio di sostituzione del personale comunale, sarà verificata la corrispondenza tra il numero delle ore richieste dalla stazione appaltante e il numero delle ore eseguite dall'appaltatore;
- per la fornitura dei prodotti/materiali per la pulizia, la verifica consisterà nell'assenza di riscontri negativi da parte del personale comunale impiegato nei vari plessi scolastici.

## **Art. 9** **Obblighi ed oneri generali e speciali a carico della ditta appaltatrice**

L'Impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.

L'Impresa sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

L'Impresa appaltatrice si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti alle prestazioni sopra specificate e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

La ditta si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo, comprensivi degli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

Il Comune si riserva di chiedere durante l'appalto l'intervento e le verifiche di competenza dell'Ispettorato del Lavoro competente.

L'Impresa dovrà essere altresì munita di una polizza assicurativa RCT/RCO avente le caratteristiche di cui all'art. 17 del presente capitolato. L'Amministrazione Comunale non risponderà per ogni causa ed

evento con l'Impresa vincitrice dell'appalto.

L'Impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nel D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il contratto, infine, è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### **Art. 10**

#### **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, patto etico e patto di integrità**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cremona – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

Inoltre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (clausola di *pantouflage*), i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'operatore aggiudicatario si impegna altresì ad osservare gli obblighi derivanti dal "Patto etico" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19/12/2018.

È fatto in proposito espresso riferimento al "Protocollo d'intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e forniture del Comune di Cremona" - in seguito per brevità "Patto etico", sottoscritto in data 21/12/2018 con CGIL - Cremona, CISL Asse del Po e UIL e acquisito al n. 112 di Prot. Gen. del Comune di Cremona in data 21 gennaio 2019 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297/94984 del 19/12/2018 in atti del Comune di Cremona), al fine di rendere vincolanti nei confronti dell'affidatario le prescrizioni in esso contenute. Il testo del patto etico è consultabile sul sito del Comune di Cremona al link: <https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/369323> e con la presentazione dell'istanza a partecipare l'Impresa dichiarerà di averne preso visione, impegnandosi a accettarne e rispettarne il contenuto.

L'operatore economico accetta il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 consultabile sul sito del Comune di Cremona al link: <https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/dettaglio-deliberazione-giunta/359720> e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

## **Art. 11**

### **Personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio, impiegato nell'appalto, deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori), tenendo conto che la classe di rischio attribuita ai lavoratori delle scuole è "rischio medio", che richiede di conseguenza un adeguato numero di ore di formazione specifica.

Il personale dovrà essere altresì formato sulla base della **normativa vigente in materia di primo soccorso, antincendio e di igiene alimentare**, ai sensi della vigente normativa: D.Lgs. n. 81/2008 e Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, richiamato altresì dall'art. 126 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e loro ss. mm. ii.

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno quindi essere in possesso degli attestati di formazioni relativamente a:

- Formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Formazione relativa al Primo Soccorso;
- Formazione per addetti Antincendio;
- Formazione igienico-sanitaria ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Formazione, aggiornamento e addestramento degli addetti al settore alimentare).

Copia del certificato/attestato di avvenuta formazione dovrà essere conservata nella sede/plesso ove viene prestato servizio, allegandola al manuale di autocontrollo igienico.

In ottemperanza a quanto stabilito dai CAM (art. 3 del presente capitolato), inoltre, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, l'aggiudicatario assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
  - Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
  - Modalità di conservazione dei prodotti;
  - Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
  - Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'ideale pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
  - Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
  - Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
  - Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
  - Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile.
- Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati.

Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione. Il personale assunto in corso di esecuzione dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti informativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

*[qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che*

*deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti]*

Copie dei suddetti attestati di formazione e/o partecipazione devono essere tempestivamente inoltrati al Settore Politiche Educative Istruzione entro 10 giorni dall'inizio dell'appalto. In caso di personale neoassunto, le certificazioni dell'avvenuta formazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (rischi generali e rischi specifici) dovrà pervenire agli uffici entro un massimo di 60 giorni dalla data di assunzione, mentre le certificazioni dell'avvenuta formazione in materia di primo soccorso, antincendio e igiene alimentare dovranno pervenire entro 120 giorni dalla data di assunzione. I nominativi degli eventuali nuovi assunti, insieme alla loro data di assunzione e ad un piano per la formazione, vanno pertanto comunicati tempestivamente agli uffici del Settore Politiche Educative Istruzione.

Il personale impiegato nell'appalto deve essere, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto i 18 anni d'età;
- parlare correttamente la lingua italiana e comprenderla in forma parlata e scritta;
- durante il servizio, essere munito di una tessera di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'appaltatore ed indossare apposita divisa e DPI.

La ditta si impegna:

- 1) ad incaricare personale ausiliario esente da condanne penali e/o carichi pendenti;
- 2) ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato per tutta la durata del servizio, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico del personale stesso nell'ipotesi in cui tenga un comportamento non corretto nei confronti degli utenti interni ed esterni;
- 3) a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni di qualsiasi specie, che, comunque, dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun operatore dell'Appaltatore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro è curata direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore, tramite il Responsabile Tecnico del servizio: è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale dell'impresa affidataria con il Comune di Cremona. Tuttavia, gli operatori dell'Appaltatore dovranno svolgere le loro prestazioni in armonia e in raccordo con il personale comunale e le attività educative previste giornalmente nella struttura/plesso, secondo le indicazioni fornite dal Settore Politiche Educative Istruzione.

Il personale addetto impiegato nell'appalto deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e in particolare nei confronti dell'utenza. Qualsiasi mancanza riscontrata dall'appaltatore o di cui lo stesso sia stato informato dovrà essere messa per iscritto e portata alla conoscenza del DEC entro 5 giorni. Il Comune si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.

L'appaltatore dovrà comunicare al Settore Politiche Educative Istruzione, entro 7 giorni dall'inizio del servizio, il nome e i recapiti (email e telefono) del Responsabile Tecnico, che, sulla base del presente capitolato e della approfondita conoscenza dell'organizzazione del servizio, abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per adempiere a tutte le provvidenze degli oneri contrattuali. Dovrà contestualmente comunicare il nominativo e i recapiti (email e telefono) del Preposto per la sicurezza.

L'appaltatore dovrà provvedere inoltre a comunicare eventuali nominativi e recapiti telefonici dei referenti per ogni singolo plesso scolastico.

Il Responsabile Tecnico dovrà:

- garantire una fascia di reperibilità minima quotidiana dalle ore 8:00 alle ore 18:00 (sia telefonica che via mail);
- comunicare quotidianamente via email l'organizzazione del personale in servizio, evidenziando le eventuali assenze e i nominativi delle operatrici per le sostituzioni;
- garantire risposte precise, puntuali e tempestive alle segnalazioni effettuate via mail, entro un

massimo di 3 ore;

- effettuare almeno due sopralluoghi per anno scolastico in ciascuna delle 13 strutture, effettuando un controllo quali-quantitativo e trasmettendone report al Settore Politiche Educative Istruzione.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di un sistema di rilevazione presenze informatizzato, finalizzato a verificare e dimostrare quotidianamente, anche al Settore Politiche Educative Istruzione, la presa di servizio dell'operatore e la sede di servizio designata. L'Appaltatore dovrà prevedere ed erogare, al proprio personale, un'adeguata formazione circa il corretto utilizzo del suddetto sistema e vigilare costantemente sull'utilizzo dello stesso.

## **Art. 12**

### **Obblighi verso i dipendenti**

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, e da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per il settore e applicabile nella zona. Resta fermo quanto previsto dal presente capitolato (art. 13).

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche successivamente alla scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione/rinnovo. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettore del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

## **Art. 13**

### **Clausola sociale**

Come indicato nei CAM (art. 3 del presente capitolato), il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

*[Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie]*

Ai sensi degli artt. 57, comma 1, e 102, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale "*per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi*", applicando a tutti i dipendenti almeno il 2° livello di inquadramento contrattuale di cui all'art. 5 del presente capitolato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, nonché le tutele contro il lavoro irregolare. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra richiamato, attraverso la predisposizione di apposito progetto di assorbimento alle condizioni minime di inquadramento contrattuale di cui sopra. La mancata presentazione/predisposizione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto, forniti dallo stesso, sono allegati alla documentazione di gara (numero degli addetti con l'indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/1991, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte-ore, ecc).

**Art. 14**  
**Inadempimenti e penali**

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si individuano le seguenti modalità di contestazione in corso di esecuzione del contratto: qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente capitolato e dal contratto, l'Amministrazione invierà – con le stesse modalità di cui all'art. 19 del presente capitolato - formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. L'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare, a mezzo p.e.c., le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di diffida/contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni/controdeduzioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà ad applicare, in base alla gravità dell'inadempienza, previa comunicazione a mezzo p.e.c., le penali evidenziate nella seguente tabella:

a)	Mancata sostituzione del personale assente o mancata attivazione delle prestazioni complementari nei termini previsti dal Capitolato;	€ 600,00 per ogni mancata sostituzione
b)	Personale sprovvisto di dispositivi individuali di protezione (DPI), di divisa e/o di tesserino di riconoscimento	€ 600,00 per ogni mancanza
c)	Ritardo nella presentazione dell'organico del personale e dei loro orari di lavoro; la sanzione si applica anche per le mancate o ritardate segnalazioni di variazioni	Da € 600,00 a € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo
d)	Personale sprovvisto della formazione prevista all'art. 11 del presente capitolato	€ 600,00 per ogni attestato mancante
e)	Mancato rispetto dell'orario di apertura o chiusura dei servizi	€ 600,00 per ogni omissione e/o irregolarità accertata
f)	Interruzione ingiustificata del servizio in tutti i plessi, salvo che per cause di forza maggiore; la penale sarà proporzionata in caso di interruzione parziale del servizio	Da € 600,00 a € 2.000,00 per ogni giorno di interruzione
g)	Mancata reperibilità del Responsabile tecnico e/o mancata risposta entro i termini previsti dal presente capitolato (art. 11)	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
h)	Perdita o negligenza nella custodia delle chiavi di accesso delle sedi scolastiche; in tal caso, l'Appaltatore dovrà provvedere al cambio delle serrature e alla duplicazione delle chiavi con costi interamente a suo carico	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
i)	Mancata o non corretta chiusura delle sedi scolastiche (es: porte, finestre, cancelli, ecc) e/o mancata o non corretta attivazione dell'impianto di allarme	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
l)	Mancata sorveglianza delle strutture, nonché introduzione volontaria di persone non autorizzate	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
m)	Utilizzo di prodotti e attrezzature diversi da quelli offerti in sede di gara, fermo restando l'onere del ripristino dei prodotti offerti	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
n)	Mancata e/o ritardata consegna dei prodotti per le pulizie e del materiale previsto dal presente capitolato	Da € 600,00 a € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo

o)	Mancata osservanza del numero degli addetti previsti dalla scheda tecnica allegata al presente Capitolato e dal Progetto tecnico del concorrente, fermo restando l'obbligo di ripristino	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
p)	Carenze qualitative riscontrate nell'esecuzione del servizio, in relazione alla gravità dell'inadempienza	€ 600,00 per ogni struttura scolastica
q)	Mancato rispetto delle norme di sicurezza senza conseguenze	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
r)	Mancato rispetto delle norme di sicurezza, qualora sia occorso un incidente o una grave anomalia	Da € 2.000,00 sino alla rescissione del contratto
s)	Mancato rispetto delle procedure previste dal Manuale di autocontrollo, senza conseguenze	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
t)	Mancata o non corretta compilazione delle schede previste dal Manuale di autocontrollo, nelle scuole in cui la prestazione è richiesta	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
u)	Per ogni altra accertata inadeguata esecuzione del servizio giornaliero	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata
v)	Mancata o inesatta esecuzione di prestazione non prevista nel presente capitolato e nella documentazione di gara ma inserita in sede di offerta dell'operatore economico	€ 600,00 per ogni irregolarità accertata

Le penali - il cui importo massimo complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale - verranno detratte dagli importi fatturati nei mesi successivi. L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penali anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva (art. 17 capitolato), che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, le penali a carico dell'appaltatore per il ritardato adempimento (ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali) sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Resta fermo che la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in alcun modo l'esecutore del servizio dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali anzidette.

Si prevede la seguente ipotesi di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa): qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. La risoluzione avrà effetto a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione con cui la stazione appaltante dichiara che intende valersi della presente clausola.

Ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio e di acquistare i prodotti e/o il materiale per le pulizie occorrente a spese dell'appaltatore, rivalendosi sulle fatture o sulla garanzia definitiva (art. 17 capitolato), qualora l'impresa appaltatrice, appositamente diffidata, persista nell'inadempienza, anche successivamente alle contestazioni.

## **Art. 15**

### **Fatturazione e modalità dei pagamenti**

La fatturazione delle prestazioni avviene mensilmente, con esclusione del mese di luglio, in cui le attività sono, di norma, sospese; sono fatte salve eventuali necessità di sostituzione del personale dipendente comunale durante il periodo di svolgimento dell'asilo nido estivo (indicativamente dal 1 al 31 luglio).

La fatturazione mensile dovrà avvenire separatamente, per gli asili nido e per le scuole infanzia, mediante emissione di n. 2 documenti fiscali:

- n. 1 fattura per il servizio ordinario, indicante il canone mensile per il servizio ed il canone mensile per la fornitura dei prodotti/materiali;

- n. 1 fattura per il servizio straordinario (sostituzione del personale comunale), laddove prestato, indicante il costo relativo al numero di ore effettivamente svolte dal personale impiegato.

Ciascuna fattura dovrà riportare voci dettagliate, per ciascuna scuola comunale, relative ai servizi/forniture prestati nel plesso di riferimento, vale a dire:

- servizio ordinario (previsto in n. 10 plessi);

- servizio straordinario (previsto in n. 3 plessi);

- fornitura dei prodotti/materiali per la pulizia (prevista in n. 13 plessi).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rivedere le anzidette modalità di fatturazione, laddove si renda necessario.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito dell'esito positivo delle verifiche di conformità di cui all'art. 8 del presente capitolato.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra prestazione richiesta dalla stazione appaltante e prestazione resa dalla ditta appaltatrice (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ore di sostituzione prestate inferiori a quelle richieste; mancata o incompleta fornitura dei prodotti/materiali per la pulizia), l'importo del corrispettivo dovrà essere ridotto proporzionalmente. Viene fatta salva l'applicazione delle relative penali (art. 14 del presente capitolato).

Le fatture – da emettere in formato elettronico e intestate al Comune di Cremona (codice amministrazione c\_d150 e codice univoco ufficio UFH9AS) – saranno trasmesse dall'appaltatore attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI). Si evidenzia che il Comune di Cremona opera in regime di *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il termine per il pagamento è di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica – previo esito positivo delle verifiche di conformità del servizio prestato e della regolarità contributiva (DURC) – la quale dovrà obbligatoriamente riportare:

- l'importo del corrispettivo;

- il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato dalla Stazione appaltante.

Nella fattura dovranno altresì essere indicati:

- le coordinate bancarie (IBAN) per il pagamento tramite bonifico ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;

- gli estremi (numero e data) della determinazione dirigenziale di affidamento;

- l'impegno di spesa comunicato dalla Stazione appaltante;

- i dati relativi al contratto.

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le vigenti norme che regolano la materia, in modo chiaro e lineare, al fine di rendere i riscontri più facili ed immediati.

Alla scadenza dei termini di pagamento, decorreranno gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di interesse applicato dalla BCE maggiorato dell'8%.

**Art. 16**  
**Stipulazione del contratto e relative spese**

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto ai sensi dell'art. 18, commi 1-3, del D.Lgs. n. 36/2023 entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Contratti.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, di revocare l'aggiudicazione, ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto sono a carico dell'appaltatore, che si quantificano approssimativamente in € 5.000,00=.

**Art. 17**  
**Garanzie. Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la ditta aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, sarà obbligata a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale (fatto salvo il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 117 richiamato). La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Si applicano i commi 5, 7, 9, 12, 13 dell'art. 117.

L'appaltatore, inoltre, dovrà altresì munirsi di apposita polizza assicurativa RCT/RCO. La polizza deve espressamente prevedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute con massimale non inferiore a € 200.000,00=;
- danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia anche ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785-bis del Codice Civile con massimale non inferiore a € 50.000,00=.

Tale copertura dovrà essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto.

Una copia della polizza dovrà essere esibita all'Ufficiale rogante in sede di stipula del contratto di appalto e dovrà costituire un allegato al contratto stesso.

In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo (o di modifica del contratto assicurativo in essere) nel corso di validità del contratto, questo non potrà modificare i termini e le condizioni della Garanzia Assicurativa già accettata, garantendo altresì continuità delle coperture per l'intero periodo del contratto d'appalto.

Copia della nuova polizza (o dell'appendice di modifica) dovrà essere comunque obbligatoriamente depositata con atto formale al competente Ufficio Comunale entro 3 (tre) giorni dalla stipula.

Si richiede inoltre che la polizza RCTO contrattualizzi quanto segue:

- la presente polizza si intende stipulata (anche) a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera derivante all'Assicurato per l'esercizio delle attività afferenti l'appalto in oggetto per tutta la durata dello stesso.

La Compagnia di Assicurazione pertanto si obbliga a:

- notificare al Comune di Cremona a mezzo lettera raccomandata o PEC tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione;
- notificare al Comune di Cremona a mezzo lettera raccomandata o PEC il mancato rinnovo

della copertura assicurativa da parte del Contraente/Assicurato ad ogni scadenza annuale;

- notificare al Comune di Cremona a mezzo lettera raccomandata o PEC il mancato pagamento, da parte del Contraente/Assicurato, dei premi tutti di assicurazione;
- considerare valida ed efficace, limitatamente alle responsabilità afferenti il contratto in oggetto, la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata o PEC sopra accennata sia stata ricevuta dal Comune.

La polizza, infine, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa al Comune di Cremona.

### **Art. 18**

#### **Effetti obbligatori del contratto**

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 19**

#### **Risoluzione del contratto**

Il Comune di Cremona si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione, inoltre, risolverà unilateralmente il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 122, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023. In tale ultimo caso (comma 3), la risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con PEC indirizzata alla ditta aggiudicataria e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. La stazione appaltante, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore a mezzo PEC.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 122 richiamato, in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o forniture regolarmente eseguiti.

Si applicano i commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 122.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate, l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della garanzia di cui all'art. 17 del presente capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

### **Art. 20**

#### **Recesso**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, nonché dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

## **Art. 21** **Subappalto**

L'appaltatore esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. È ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Per subappalto si intende il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. In mancanza di specifica indicazione, da parte dell'appaltatore, delle prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato. Aggiudicatario e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, si evidenziano le attività da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, e come tali non subappaltabili: l'aggiudicatario dovrà eseguire direttamente le prestazioni consistenti nel servizio di pulizia e di supporto al personale educativo (es: accoglienza bambini, vigilanza, collaborazione nella distribuzione pasti, mansioni connesse al servizio di ristorazione, ecc.), in ragione della loro stretta interconnessione, della loro complessità e del loro rivolgersi ad un'utenza particolare, quella infantile.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, per tutte le prestazioni subappaltabili oggetto del presente appalto, è vietato il subappalto "a cascata", in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **Art. 22** **Revisione del corrispettivo**

Come previsto dall'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, a partire dal secondo anno si potrà procedere alla revisione dei prezzi nelle seguenti ipotesi e modalità: qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per determinare l'anzidetta variazione, si utilizzeranno i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) "Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente".

Le anzidette variazioni non potranno tradursi in modifiche che alterino la natura generale del contratto. I corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata o PEC.

La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla comunicazione di approvazione della richiesta.

## **Art. 23** **Cessione del contratto**

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.

## **Art. 24**

### **Esecuzione o completamento del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi oggetto di gara. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **Art. 25**

### **Controversie**

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale di Cremona.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 26**

### **Trattamento dati personali**

Il Comune di Cremona è impegnato nel rispetto dei principi sanciti in particolare dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"): <https://www.comune.cremona.it/privacy>

Per quanto attiene al presente procedimento, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore), con sede in Cremona - Piazza del Comune, n. 8 – telefono 0372.4071 – PEC: [protocollo@comunedicremona.legalmail.it](mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it)

Di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) del Comune di Cremona: [responsabile.protezionedati@comune.cremona.it](mailto:responsabile.protezionedati@comune.cremona.it)

**Finalità del trattamento e base giuridica:** espletamento del presente procedimento (procedura di evidenza pubblica) e delle procedure amministrative obbligatorie per legge. I dati personali saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 per l'adeguamento al GDPR, nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento richiamate.

**Luogo e modalità del trattamento:** il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona, eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del trattamento, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o eurounitario.

**Tipologia e natura dei dati trattati:** dati anagrafici e identificativi – dati relativi allo svolgimento di attività

economiche – dati giudiziari – dati relativi ad istruzione e qualifiche professionali – dati relativi ad iscrizione in albi – dati relativi all'adempimento di obbligazioni – dati relativi alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale.

**Conferimento dei dati:** il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini del procedimento in oggetto. Il mancato conferimento dei dati necessari non consente il proseguimento dell'istruttoria ed il perfezionamento della procedura in essere.

**Periodo di conservazione:** I dati verranno conservati – in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa – per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità (“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base alle scadenze previste dalle norme di legge. L'insieme delle norme che regolano la materia impone la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a dieci anni.

**Destinatari dei dati:** i dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune di Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese, nonché comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie rispetto al servizio erogato.

**Processi decisionali automatizzati:** non esistenti.

**Diritti dell'interessato:** gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del trattamento

- l'accesso ai dati personali trattati
- la rettifica o la cancellazione degli stessi
- la limitazione del trattamento che li riguarda
- l'opposizione al trattamento
- l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.

È inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.

Alcuni dati potranno essere pubblicati online nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i dati personali eventualmente trattati ai fini dell'esecuzione del contratto oggetto di appalto:

- i dati personali, forniti dall'appaltatore alla stazione appaltante a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c., per motivi di sicurezza informatica) e relativi al personale impiegato dalla ditta appaltatrice (es: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati contenuti negli attestati di formazione) saranno trattati dal Comune, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente ai fini dell'appalto in oggetto (attività di consultazione, comunicazione, conservazione), nelle modalità previste dal presente capitolato e nel rispetto della vigente normativa, sopra richiamata, nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o eurounitario;

- l'appaltatore è tenuto a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, sopra richiamata, per quanto di propria competenza. A tal fine, in quanto soggetto che provvede alla raccolta dei dati presso gli interessati, sarà tenuto ad integrare in maniera adeguata l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita agli interessati stessi, informandoli che i dati raccolti verranno comunicati/trasmessi alla stazione appaltante e trattati per le finalità e nelle modalità sopra indicate.

Stazione appaltante e appaltatore, in presenza di un obbligo di tenuta di un registro dei trattamenti, si impegnano a tenerlo aggiornato, con l'indicazione delle attività oggetto di appalto, precisando ogni aspetto previsto dall'art. 30 del GDPR, come l'individuazione dei dati trattati, dei soggetti coinvolti nel trattamento con relative nomine, adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, corretta conservazione dei dati. Si impegnano altresì a dare reciproca e tempestiva comunicazione di eventuali *data breach*, collaborando ove necessario per la gestione dell'incidente di sicurezza.

**Art. 27**  
**Scioperi**

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, i corrispettivi relativi ai servizi non prestati non dovranno essere fatturati.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire – in ciascuno dei plessi scolastici – un servizio di emergenza per le seguenti "fasce di garanzia":

- dalle 7:30 alle 11:00 (almeno una persona);
- dalle 11:00 alle 14:00 (almeno due persone).

**Art. 28**  
**Norme finali**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa eurounitaria e nazionale, per quanto compatibile.

**SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO – scheda tecnica**

Il Responsabile Tecnico, appositamente nominato dalla ditta aggiudicataria, dovrà prendere visione del **mansionario** in uso presso ciascuna scuola, contenente le attività quotidiane e la loro frequenza di esecuzione. Tale mansionario, redatto dalle coordinatrici e dal Settore Politiche Educative Istruzione, potrà essere modificato e integrato e dovrà essere sottoscritto dalle operatrici in servizio presso ciascun plesso.

Il Responsabile Tecnico dovrà organizzare il lavoro e condividerlo quotidianamente via mail con il DEC, specificando eventuali assenze e il nominativo della figura individuata per la sostituzione, che deve essere sempre garantita. Resta inteso che gli operatori sostituiti dovranno essere in possesso di tutti gli attestati di formazione richiesti e previsti dall'art. 11 del presente capitolato ed essere impiegati garantendo (per quanto possibile) una continuità operativa che gli consenta di operare al meglio, essendo già a conoscenza delle peculiarità della scuola, degli educatori e dei bambini.

Per qualunque segnalazione o richiesta relativamente al proprio lavoro, gli operatori della ditta appaltatrice dovranno rivolgersi al Responsabile Tecnico o ad un suo delegato (da comunicare preventivamente), senza coinvolgere il personale comunale.

L'operatore della ditta avrà il compito di garantire la cura degli spazi interni ed esterni al plesso, la sicurezza, la vigilanza e la custodia dei bambini finalizzata ad offrire un ambiente accogliente, sicuro e pulito. Avrà anche il compito di collaborare con gli educatori per la cura e l'igiene personale dei bambini, gestendo queste mansioni con professionalità, delicatezza e massimo rispetto. L'operatore potrà essere assegnato ad una sede scolastica fissa, tuttavia, in base alle esigenze del servizio, l'appaltatore avrà facoltà di esigere un suo spostamento temporaneo o definitivo in altra sede. Resta inteso che l'appaltatore mantiene la facoltà di chiedere uno spostamento o una sostituzione definitiva di personale che fosse ritenuto inadatto rispetto ai compiti assegnati.

Ogni operatore dovrà garantire la massima professionalità nella gestione dei rapporti con educatori, bambini e famiglie, utilizzando sempre un linguaggio rispettoso e appropriato, garantendo nel contempo lo svolgimento, in modo completo, dei seguenti compiti, elencati a titolo esemplificativo:

- corretto inserimento (o disinserimento) dell'impianto di allarme;
- apertura e chiusura del plesso scolastico, secondo l'orario stabilito;
- apertura e chiusura delle finestre di tutto il plesso;
- sorveglianza di tutti gli ingressi per impedire l'accesso all'edificio scolastico di estranei che non abbiano motivo di accedervi e comunque di tutti coloro non espressamente autorizzati, secondo le modalità condivise in collegio operatori;
- controllo, prima della chiusura delle scuole, che le luci siano spente, che le tapparelle siano abbassate e le finestre chiuse, che non siano rimasti aperti rubinetti dell'acqua nei servizi igienici, che le porte antipanico siano ben chiuse e che nell'edificio scolastico non sia rimasta alcuna persona;
- rispondere al telefono e al citofono secondo le modalità concordate in sede di collegio operatori;
- sorveglianza degli ingressi di entrata e di uscita dalla scuola al momento dell'arrivo dei genitori;
- su richiesta, sorveglianza dei minori in caso di temporanea assenza del personale insegnante;
- su richiesta, accompagnamento eventuale dei bambini ai servizi igienici, provvedendo alla pulizia personale degli stessi;
- collaborazione con le insegnanti nell'aiutare i bambini all'eventuale cambio delle scarpe e altri indumenti (giubbotti, grembiolini);
- collaborazione per la distribuzione dello spuntino del mattino, ove prevista dal mansionario;
- svolgimento di tutte le mansioni connesse al servizio di ristorazione (preparazione tavoli, porzionamento e servizio ai tavoli, taglio pane, frutta e verdure, lavaggio stoviglie), secondo quanto definito nel mansionario;
- in caso di assenza del cuoco: preparazione dello spuntino del mattino e successivamente ricezione del pasto pronto fornito dalla ditta di ristorazione, secondo quanto previsto nel mansionario;

- riordino, pulizia e sanificazione delle sale pranzo e della cucina;
- predisposizione del dormitorio dei bambini (disposizione delle brandine e delle coperte);
- in caso di emergenze, svolgere il ruolo assegnato (primo soccorso, evacuazione, procedure incendio) seguendo il piano delle emergenze predisposto, nonché le indicazioni del coordinatore delle emergenze o del suo sostituto;
- pulizia accurata e riordino degli arredi (con spostamento degli stessi) e dei locali scolastici (aule, aule speciali, palestre, uffici della direzione, archivio, corridoi, scale, ripostigli, servizi igienico-sanitari, cortili, cucina refettorio, ecc.);
- sanificazione dei servizi igienici, dei pavimenti e dei piani di lavoro;
- svuotamento, detersione e disinfezione dei contenitori dei rifiuti;
- collocazione dei rifiuti, con raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dal Comune, nel luogo di raccolta per il ritiro da parte del Servizio di Nettezza Urbana;
- aerazione e pulizia delle sezioni e degli spazi comuni, quando non sono presenti i bambini, per non interrompere l'attività;
- pulizia dei vetri, riguardante la parte accessibile, solamente con idonee attrezzature (scale doppie a norma, tergivetri con prolunghe telescopiche);
- servizio di lavanderia (lavaggio e stiratura) relativo alla biancheria in dotazione delle singole strutture. Gli operatori del nido dovranno occuparsi maggiormente delle operazioni connesse alla lavanderia e stireria (corretto uso di lavatrici, asciugatrici e vaporella) e al controllo dei servizi igienici con particolare riguardo alla pulizia e alla adeguata presenza di biancheria e prodotti per il cambio dei bambini. Il processo di lavaggio deve garantire:
  - 1) una condizione chimica neutra;
  - 2) un risciacquo accurato per eliminare ogni traccia di prodotti che possano cagionare allergie e irritazioni;
  - 3) eliminazione degli odori;
- annaffiatura delle piante e pulizia degli spazi esterni (cortili e spazi verdi) con raccolta e smaltimento di cartacce, fogliame e ogni altro residuo di sporco, escluso il diserbo dei vialetti e dei piazzali interni alla scuola;
- controllo giornaliero dei giardini e raccolta giornaliera di eventuali siringhe (o analogo eventuale materiale potenzialmente infetto) giacenti all'interno dei recinti scolastici con conseguente avviso alla coordinatrice;
- sgombero immediato, in caso di nevicata, della parte di marciapiede, dei tratti di cortile e degli ingressi in modo da rendere agibili gli accessi all'edificio;
- trasporto interno di suppellettili, di arredi o di altro materiale (libri, riviste, ecc.) destinati al funzionamento della scuola, facendo particolare attenzione alle norme consigliate per la movimentazione manuale dei carichi, contenute nelle disposizioni ad uso dei lavoratori in materia di sicurezza;
- segnalazione tempestiva alla coordinatrice e/o alla vice coordinatrice di guasti che richiedano il ricorso esterno per piccole manutenzioni necessarie agli arredi scolastici, agli infissi ed ai servizi igienici;
- segnalazione tempestiva alla coordinatrice e/o alla vicecoordinatrice di guasti agli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento;
- vigilanza sugli operai addetti ai lavori manutentivi, nel rispetto delle attività della scuola, favorendo la necessaria collaborazione;
- ricezione, controllo e verifica della strumentazione e dei materiali utilizzati nell'ambito delle proprie mansioni;
- compilazione corretta delle schede "ingressi", "presenze", "prenotazione pasti" (attraverso il tablet), "avanzi" e di tutta la documentazione che si rendesse necessaria;
- conoscenza del mansionario degli operatori scolastici e relativo adeguamento che ogni anno viene concordato all'interno del gruppo di ogni scuola;
- assicurare la collaborazione necessaria al personale del Settore Politiche Educative Istruzione;

Tutti gli operatori dovranno rispettare le vigenti norme relative alla privacy con tutto il personale della scuola, con gli utenti e con la direzione del Settore Politiche Educative e Istruzione.

Gli operatori addetti alla distribuzione dei pasti dovranno, secondo quanto definito nel mansionario:

- ⇒ indossare la divisa appropriata, pulita, diversa da quella utilizzata per altri servizi;
- ⇒ effettuare il trasporto e la distribuzione delle pietanze approntate dal personale di cucina in refettorio e nelle sezioni;
- ⇒ al termine del servizio, provvedere alle operazioni di riassetto del refettorio o delle sezioni e pulizia ambienti non di competenza del personale di cucina, come da manuale di autocontrollo.

**Fornitura prodotti:** l'aggiudicatario dovrà fornire il materiale per la pulizia e l'igiene di tutti gli spazi degli asili nido e delle scuole infanzia comunali (totale 13 plessi), comprese le cucine.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere consegnati presso ciascuna sede:

- prodotti sgrassanti, detergenti e disinfettanti per ogni superficie;
- prodotti per la pulizia dei pavimenti;
- prodotti per il lavaggio della biancheria;
- prodotti per il lavaggio delle stoviglie a mano e in lavastoviglie (con relativi dosatori);
- materiali per le pulizie come spugne, panni spugna, carta assorbente, guanti monouso, guanti in gomma, ecc.;
- materiali vari come tovaglioli di carta, carta forno, alluminio, pellicola, ecc.;
- materiale igienico-sanitario per i servizi igienici come carta igienica, sapone lavamani, ecc.

I prodotti/materiali per la pulizia verranno forniti mensilmente, con le seguenti modalità:

- nelle scuole in cui viene impiegato il personale della ditta appaltatrice, l'elenco dei prodotti da fornire dovrà essere di volta in volta predisposto dal personale stesso e inviato/comunicato direttamente all'appaltatore;
- nelle scuole dove è presente il personale comunale, tali richieste saranno inviate dal personale dipendente del Settore Politiche Educative Istruzione all'appaltatore, con le modalità e tempistiche da concordare e definire con quest'ultimo.

La fornitura dei prodotti/materiali deve ritenersi prestazione essenziale e indispensabile ai fini dello svolgimento del servizio complessivamente inteso, pertanto ogni plesso non dovrà mai rimanere sprovvisto del materiale necessario.

**Periodo erogazione del servizio:** dal primo giorno lavorativo dopo ferragosto all'ultima settimana di giugno di ogni anno (fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del presente capitolato per il nido estivo).

**Sedi e fasce orarie di svolgimento del servizio:** le sedi e le fasce orarie di svolgimento del servizio, nonché il personale da adibire allo stesso, sono indicate nella seguente tabella:

Tipologia gestione	Scuola	N. sezioni	N. operatori	Fascia oraria attuale	Ore totali (senza la pausa ove prevista)
Appalto totale	Asilo nido LANCETTI	4	1	7:30 – 14:30	6,5
			1	11:00 – 18:00	6,5
			1	14:30 – 18:00	3,5
			1	14:30 – 18:00	3,5
Appalto totale	Asilo nido SACCHI	3	1	8:00 – 14:30	6
			1	12:00 – 17:30	5,5
			1	14:30 – 18:00	3,5
			1	15:30 – 18:00	2,5
Appalto totale	Polo Infanzia HACK-MONTALCINI (sede asilo nido)	3	1	7:30 – 13:30	6
			1	12:00 – 17:30	5,5
			1	15:00 – 17:30	2,5
Appalto totale	Polo Infanzia HACK-MONTALCINI (sede scuola infanzia)	4	1	7:30 – 14:00	6
			1	11:00 – 18:00	6,5
			1	12:00 – 15:00	3
			1	14:30 – 18:00	3,5
			1	16:00 – 18:00	2
Appalto totale	Scuola infanzia AGAZZI	3	1	7:30 – 14:00	6
			1	11:00 – 17:30	6
			1	13:00 – 17:30	4,5

<b>Tipologia gestione</b>	<b>Scuola</b>	<b>N. sezioni</b>	<b>N. operatori</b>	<b>Fascia oraria attuale</b>	<b>Ore totali (senza la pausa ove prevista)</b>
Appalto totale	Scuola infanzia APORTI	3	1	7:30 – 14:00	6
			1	11:00 – 17:30	6
			1	13.30 – 17:30	4
Appalto totale	Scuola infanzia GALLINA	3	1	7:30 – 17:30	6,5
			1	11:00 – 18:00	6,5
			1	14:00 – 18:00	4
Appalto totale	Scuola Infanzia LACCHINI	3	1	8:00 – 14:00	6
			1	11:00 – 17:00	6
			1	14:00 – 17:00	3
Appalto totale	Scuola infanzia SAN GIORGIO	3	1	8:00 – 14:00	6
			1	11:30 – 18:00	6
			1	11:30 – 18:00	6
Appalto totale	Scuola infanzia ZUCCHI	4	1	7:30 – 14:30	6,5
			1	10:30 – 17:30	6,5
			1	12:30 – 17:30	5
			1	15:00 – 17:00	2

Al termine dell'attività scolastica, la ditta dovrà garantire la pulizia di tutti gli spazi occupati dai bambini.

A partire dalle ore 11:00 circa e fino al termine delle attività, deve essere presente indicativamente almeno 1 operatore ogni 30 bambini iscritti per gli asili nido.

A partire dalle ore 11:00 circa e fino al termine delle attività, deve essere presente indicativamente almeno 1 operatore ogni 50 bambini per le scuole infanzia.

## D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

[...]

### 2. DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

[...]

#### I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

**Metodi di prova:** Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017<sup>4</sup>.

La parte A dell'elenco DID<sup>5</sup> indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>6</sup>.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

#### II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

##### a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

##### i) Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici

<sup>4</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<sup>5</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

<sup>6</sup> Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità

Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide <sup>7</sup> (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-

bromo-5- nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

\*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa<sup>8</sup>.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo  $P_{el}$  complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detersivi multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

I detersivi per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C) in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
------------------	------------

<sup>7</sup> <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/Ob0236e182439477>

<sup>8</sup> [https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note\\_on\\_substance\\_identification\\_potential\\_scope\\_en.pdf](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf).

Detersivi multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

b) sostanze e miscele pericolose

i) I detersivi utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per

tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.

- ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo lo strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate secondo i requisiti nel seguito indicati

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

\* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

\*\*In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)<sup>9</sup>).

### III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

<sup>9</sup> Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list alla data del bando di gara o della richiesta di offerta.

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

### IV. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>)). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

### V. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

#### VI. *MICROORGANISMI*

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- ✓ devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- ✓ non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
  - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
  - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
  - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
  - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
  - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (MGM) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicosidi, macrolide, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a  $1 \times 10^5$  unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

#### VII. *SISTEMI DI DOSAGGIO*

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

#### VIII. *REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO*

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \frac{W_i + U_i}{D_i * R_i}$$

dove:

Wi: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

Ui: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i).  $U_i = W_i$  a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

Di: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso,  $D_i = \text{volume del prodotto (in l)}$ ;

Ri: indice di ricarica.  $R_i = 1$  (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o  $R_i = 2$  (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attesti almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li><li>- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li><li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <math>&gt; 1\text{g/cm}^3</math> usate con una bottiglia in PET</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <math>&lt; 1\text{g/cm}^3</math> usate con una bottiglia in PP o HDPE</li><li>- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)</li></ul>
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE</li><li>- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li><li>- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore <math>&gt; 1\text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in PET</li><li>- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia</li><li>- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità <math>&lt; 1\text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità <math>&gt; 1\text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.</li><li>- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto</li></ul>
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"><li>- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce</li></ul>

(\*) EVA ●: Etilene vinilacetato, HDPE ●: Polietilene ad alta densità, PET ●: Polietilene tereftalato, PETG ●: Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP ●: Polipropilene, PS ●: Polistirene, PVC ●: Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri

e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

#### *IX. IDONEITÀ ALL'USO*

Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

#### *X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ*

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:

- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2- metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino- tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.);
- e/o
- di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attestino almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

## **E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI**

[...]

### *1. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSOATTIVI*

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

#### *Metodi di prova*

Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017<sup>10</sup>.

La parte A dell'elenco DID<sup>11</sup> indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008<sup>12</sup>.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, ECETOC n.28 (giugno 1988), OCSE 311 o metodi equivalenti.

<sup>10</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<sup>11</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

<sup>12</sup> Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità

### *2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.*

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione.

- i) Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevanza analitica) per tutte le sostanze usate, con eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide <sup>13</sup> (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

\*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa<sup>14</sup>

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni indicate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

Nei prodotti usati per le pulizie periodiche e straordinarie quali cere, deceranti etc. la quantità ammessa complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo P<sub>tot</sub> complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito; in riferimento ai prodotti da diluire, la diluizione deve avvenire mediante sistemi di diluizione automatici e manuali (vedi criterio ambientale sistemi di dosaggio):

<sup>13</sup> <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/Ob0236e182439477>

<sup>14</sup> Note on substance identification and the potential scope of a restriction uses of microplastics ECHA 11/07/2018.

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detersivi impieghi specifici, pronti all'uso	0,06 g/l di prodotto
Detersivi impieghi specifici, da diluire	0,06 g/l di soluzione, nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Detersivi per servizi sanitari (disincrostanti), pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto
Detersivi per servizi sanitari (disincrostanti), da diluire	1,00 g/l di soluzione diluita nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Cere e deceranti	2,00 g/l di prodotto

I detersivi per usi specifici in fase di uso, fatto salvo le cere e i deceranti, non devono contenere più del 20% in peso di COV con punto di ebollizione inferiore a 150°C. Le cere e deceranti pronti all'uso non devono contenere più del 10% in peso di

COV; le cere e deceranti da diluire non devono contenere più del 20% in peso di COV.

b) Sostanze e miscele pericolose

i) I prodotti finali non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, per tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo elencate nella tabella di seguito riportata. Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

I prodotti che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo lo strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate *secondo i requisiti indicati in tabella A). Tabella A):*

<i>Tensioattivi</i>	<i>H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>Enzimi**</i>	<i>H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle</i>
<i>NTA come impurità in MGDA and GLDA**</i>	<i>H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).</i>

	<i>comporta il medesimo pericolo).</i>
<i>Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno</i>	<i>H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>Agente sbiancante: acido - ftalimido-perossido esanoico (PAP)</i>	<i>H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</i>
<i>Cere metallizzate</i>	<i>H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 411 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H 410 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Fosfati organici</i>
<i>Cere</i>	<i>Fosfati organici</i>

\* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele.

\*\*In concentrazioni inferiori all'0,2 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta, reperibile al seguente indirizzo: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)).

### *3. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI*

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il prodotto può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

### *4. FRAGRANZE E COLORANTI*

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association, consultabile nel sito <http://www.ifraorg.org>. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o logPow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

### *5. ENZIMI*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

---

### *6. SISTEMI DI DOSAGGIO*

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

### *7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO*

Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
---------------------------	--------------------------------

Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità &gt;1g/cm<sup>3</sup> usate con una bottiglia in PET</li> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità &lt;1g/cm<sup>3</sup> usate con una bottiglia in PP o HDPE</li> <li>- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)</li> </ul>
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore &gt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in PET</li> <li>- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia</li> <li>- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità &lt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità &gt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.</li> <li>- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto</li> </ul>
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce</li> </ul>

(\*) EVA ●: Etilene vinilacetato, HDPE ●: Polietilene ad alta densità, PET ●: Polietilene tereftalato, PETG ●: Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP ●: Polipropilene, PS ●: Polistirene, PVC ●: Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

#### 8. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore.

#### 9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità, per i prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 con requisiti ecologici altrettanto restrittivi rispetto ai presenti Criteri Ambientali Minimi, è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono eseguire le verifiche sulla base di:

- controlli documentali effettuati sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e del prodotto stesso;
- altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza

delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti.

Con le prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone, 2- metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino- tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o- di una o più sostanze appartenenti alle indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

In caso di prodotti privi di rapporti di prova, è necessario acquisire le SDS e le attestazioni di conformità da parte del fabbricante del detergente. I prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di rapporti di prova, potranno essere sottoposti a prove da parte di laboratori operanti nel settore chimico su tali matrici accreditati ISO 17025 anche, qualora previsto dalla stazione appaltante, con costi a carico dell'aggiudicatario.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti, il produttore deve dare informazioni sulle sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per rendere evidente l'uso in conformità al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

La dimostrazione dell'eventuale contenuto di riciclato degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.